



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 03/03/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2021.

L'anno 2021, addì **tre**, del mese di **Marzo** alle ore **21:00**, nella **sede comunale - sala consigliere**, si è riunito IL CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente
INTROZZI ALBERTO	Sindaco	SI
CANGIALOSI GIUSEPPE	Consigliere	SI
AIELLO SILVIO	Consigliere	SI
CORBELLA MARCO	Consigliere	SI
TANSINI SIMONA	Consigliere	SI
SALA FRANCESCO	Consigliere	SI
ALLEVATO EMANUELE	Consigliere	SI
BRADANINI MATTEO	Consigliere	SI
LISSI MARCO	Consigliere	SI
OREL DAVIDE	Consigliere	SI
MATTERI ANDREA	Consigliere	SI
LUINI MICHELE	Consigliere	SI
TETTAMANTI FRANCESCO	Consigliere	SI

Presenti: 13 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza **il Segretario Comunale**, Rocco Roccia che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Alberto Introzzi Architetto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il consigliere Sala che illustra;

Interviene il consigliere Luini che chiede, relativamente all'aliquota del 1 per mille per i fabbricati costruiti e non venduti o posti in locazione, da dove nasce la decisione di applicare un'aliquota così bassa;

Risponde il consigliere Sala che spiega che è una decisione presa per le imprese che non hanno ancora avuto la possibilità di vendere ed in questa fase di difficoltà, ma già da qualche anno, è stata data questa agevolazione per cui viene mantenuta l'aliquota bassa del 1 per mille.

Continua dicendo che chi solitamente costruisce, lo fa per vendere: ad un costruttore non interessa andare a costruire un edificio e poi mantenerlo con tutta una serie di oneri per la mancata vendita;

Interviene il Sindaco specificando che dipende sempre dall'atteggiamento che si ha nei confronti dell'impresa: oggi giorno non c'è nessuna impresa edile che si mette a costruire e lascia l'immobile fermo.

L'immobile resta fermo se l'impresa ha avuto qualche problema sulle vendite e si sa che con degli immobili fermi si può determinare anche la chiusura dell'impresa e di conseguenza lavoratori per strada.

Per cui è meglio fare un discorso un po' più complesso: non è quel poco di IMU che si porta a casa da un immobile sfitto nel nostro territorio che sposta i valori di quanto si incassa, d'altronde praticamente non si è mai verificata una situazione del genere, perché costruiscono e vendono o affittano.

Attualmente il problema non sussiste però potrebbe succedere; c'è stato forse nel 2008/2009 all'inizio della grande crisi del settore immobiliare.

Ribadisce che non è un voler favorire le imprese e la cementificazione;

Interviene il consigliere Orel che sostiene di essere pienamente d'accordo con quanto detto dal consigliere Luini e quindi anche un aumento della tassazione, non esagerato, permetterebbe la vendita dell'immobile ad un prezzo più basso per cui non lo porterebbe alla chiusura dell'azienda ma semplicemente ad una vendita più veloce;

Interviene il consigliere Aiello che dice che in realtà è il contrario perché se si aumentano le tasse sono costretti ad alzare il costo: non si può abbassare il prezzo di vendita di un appartamento per non pagarci l'IMU un anno;

Risponde il consigliere Orel che, esprimendo il suo punto di vista, dice che parlando di un qualsiasi venditore, anche non di appartamenti ma, per esempio, di oggetti di modico valore, quando gli rimane un bene per troppo tempo lo vende ad un prezzo più basso.

Per cui una tassa maggiore e tutta questa serie di cose possono favorire la vendita;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica

Verbale di Consiglio N° 14 del 03/03/2021



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Considerato che l'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Verificato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi disponibile accedendo al suddetto portale;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di C.C. n. 20 del 29/07/2020;

Vista la delibera di C.C. n. 21 del 29/07/2020, esecutiva, con la quale sono stata approvate le aliquote e detrazioni di imposta relativa alla nuova IMU per l'anno 2020;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

Dato atto che l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto la proroga al 31/01/2021 del termine per l'approvazione del bilancio da parte degli enti locali e che il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 31/03/2021 con Decreto del Ministro dell'Interno 13/01/2021;

Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto del parere favorevole espresso a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (Orel, Matteri, Luini, Tettamanti);

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021:

	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA IMU 2021
1	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze e assimilazioni come da normativa e regolamento (categorie A1-A8-A9)	5,4‰
2	ALIQUOTA PER UNITÀ IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI, FIGLI) CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE (<u>base imponibile</u> ridotta del 50%)	10,6‰
3	UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI ALL'A.I.R.E. DEL COMUNE DI MONTANO LUCINO	10,6‰
4	ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (riduzione dell' <u>imposta</u> del 25%)	10,6‰
5	ALIQUOTA PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO DI CATEGORIA CATASTALE "D"	Aliquota per calcolo imposta da versare allo Stato 7,6‰ Aliquota per calcolo imposta da versare al Comune 3,0‰



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

6	ALIQUOTA PER AREE FABBRICABILI	10,6‰
7	ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARI COSTRUITE E DESTINATE ALLA VENDITA DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate	1‰
8	ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA	1‰
9	ALIQUOTA PER TUTTI I FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI INDICATI AI PUNTI PRECEDENTI	10,6‰
	DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 200,00

B) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

C) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima;

D) Di dichiarare, con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (Orel, Matteri, Luini, Tettamanti), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del Tuel n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Alberto Introzzi Architetto

*Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rocco Roccia

*Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*
